

## PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE

---

### Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

#### TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I NORME PRELIMINARI

###### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

###### **ART. 2 COMPETENZE**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL).

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Spettano al dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

###### **ART. 3 RESPONSABILITÀ**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

###### **ART. 4 SERVIZI GRATUITI**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;

- b) l'uso delle celle frigorifere comunali, salvo quanto disposto dall'articolo 18;
- c) il trasporto funebre nell'ambito del comune, nei casi specificati dal titolo II;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento del corrispettivo previsto da apposite tariffe successivamente stabilite ai sensi dell'art. 132 del presente regolamento.

#### **ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 136, che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di Stato Civile, nell'Ufficio Servizi Cimiteriali e presso ciascun cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

### **CAPO II**

#### **DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

#### **ART. 6 DICHIARAZIONE DI MORTE**

La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

#### **ART. 7 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

Se dalla denuncia risulta che la salma è portatrice di radioattività il competente servizio dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

**ART. 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco o suo delegato, udito il competente servizio dell'ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

**ART. 9 REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

**ART. 10 RINVENIMENTO DI PARTI DI SALME , RESTI MORTALI O OSSA UMANE**

Chiunque rinviene parti di salme, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il dirigente competente, che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

**CAPO III****OSSERVAZIONE DELLE SALME E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO****ART. 11 TERMINI DI OSSERVAZIONE**

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

**ART. 12 MODALITÀ DI OSSERVAZIONE**

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

La salma non deve essere rimossa dal luogo di morte, né essere vestita, né collocata nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

**ART. 13 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

**ART. 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento della salma devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di salma, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è gratuito.

Quando è data sepoltura ad una salma, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

**ART. 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO**

Il riscontro diagnostico è effettuato sulla salma di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

**ART. 16 RILASCIO DI SALME A SCOPO DI STUDIO**

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di salme, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale anatomiche universitarie deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

**ART. 17 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI**

Il prelievo di parti di salma a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409.

**ART. 18 AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

Presso il cimitero principale è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori di strutture sanitarie.

Il cimitero principale è altresì dotato di celle frigorifere per la conservazione delle salme a disposizione dell'autorità giudiziaria. Qualora alle suddette celle frigorifere vengano avviate salme di persone decedute in altri comuni appartenenti alla medesima ASL di Desio, tali comuni sono tenuti al rimborso delle spese.

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'ASL, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione delle salme portatrici di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

**CAPO IV  
FERETRI****ART. 19 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione della salma avvolta unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se la salma risulta portatrice di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**ART. 20 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

La chiusura del feretro deve essere fatta alla presenza del necroforo comunale. Egli deve accertare:

- a) l'identità della salma, previo riconoscimento di due idonei testimoni;
- b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
- c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 21 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.

Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della ASL.

Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.

Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti dai necrofori i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.

Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve

risultare anche la consegna della salma all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

#### **ART. 21 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

- a) per inumazione:
  - il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
  - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- b) per tumulazione:
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
  - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
  - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) cremazione:
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, a norma dell'articolo 63, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della ASL la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impressa, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **ART. 22 FORNITURA DI FERETRI - FERETRI GRATUITI**

Il Comune assume l'onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 21, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal dirigente dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

**ART. 23    PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **TITOLO SECONDO SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

### **ARTICOLO 24 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadaveri sono determinati con Ordinanza del Sindaco.

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune di Seregno vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda Sanitaria Locale N° 3 per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'articolo 31 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n°6.

### **ARTICOLO 25 ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI**

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società, o altre persone giuridiche, in possesso della necessaria autorizzazione del Comune, ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata, nel Comune di Seregno, dal Dirigente, preposto all'unità organizzativa, denominata "Servizio Commercio / Sportello Unico", o da altro dipendente, addetto all'unità organizzativa medesima, individuato ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n° 241, sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale 09.11.2004 n°6 (articoli 31 e seguenti).

Il Comune richiede ai soggetti, che esercitano l'attività funebre, di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia, o disinteresse da parte dei familiari;

il servizio obbligatorio di raccolta, e trasferimento all'obitorio, dei deceduti sulla pubblica via, od in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, restano a carico del Comune di Seregno la fornitura della bara, ove necessario, ed il pagamento della tipologia di trasporto funebre, dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce, altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire, ed i criteri della turnazione.

I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede, o li dispone.

### **ARTICOLO 26 ORARIO DEI TRASPORTI**

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, stabilite con Ordinanza del Sindaco.

L'Ufficiale dello Stato Civile Delegato fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora di decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'Ordinanza Sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **ARTICOLO 26 – bis TUTELA DEI DOLENTI**

Il Comune di Seregno provvede annualmente a fornire ai cittadini residenti sul proprio territorio, le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle pratiche di seppellimento e cremazione e relativi profili economici; provvede inoltre a informare la cittadinanza sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

### **ARTICOLO 27 NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

In ogni trasporto, sia all'interno del Comune di Seregno, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 09.11.2004 n° 6. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune di Seregno, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Dirigente, preposto all'unità organizzativa, denominata "Servizio dello



Stato Civile”, o da altro dipendente, addetto all’unità organizzativa medesima, individuato ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n° 241, tra quelli, ai quali è stata conferita dal Sindaco la delega all’esercizio della totalità delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile.

Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto, e viene accompagnato dall’autorizzazione per la sepoltura, rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile Delegato, dall’autorizzazione al trasporto, di cui al comma precedente, (eventualmente) dall’autorizzazione alla cremazione, rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile Delegato, e dal verbale di chiusura del feretro per il trasporto di cadavere. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti predetti al personale incaricato, presso il cimitero od il forno crematorio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave, o per aereo, il decreto di cui all’art. 31 del presente Regolamento deve restare in consegna al vettore.

#### **ARTICOLO 28 RITI RELIGIOSI E CIVILI**

I ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica, che degli altri culti, di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa, o altro luogo di culto, per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Il Comune di Seregno assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone, e lo svolgimento dell’orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell’ambito della pianificazione cimiteriale e, in via provvisoria, con Ordinanza del Sindaco.

L’uso degli spazi per i funerali civili, o con riti diversi, è gratuito.

#### **ARTICOLO 29 TRASFERIMENTO DI SALME**

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, ed all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 37 e 39 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n° 6; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, eccetera, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, eccetera, sono eseguiti con l’impiego del mezzo, di cui al primo comma.

#### **ARTICOLO 30 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA’**

Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze, od al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Per le salme, che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **ARTICOLO 31 TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all’estero, è autorizzato legittimamente da uno qualsiasi dei soggetti, di cui al comma 1 del precedente articolo 27 del presente Regolamento, con apposito atto scritto, in bollo, previa apposita istanza, redatta in forma scritta, parimenti in bollo, anche all’interno del Comune stesso.

Per ottenere l’autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l’autorizzazione alla sepoltura, e/o alla cremazione, rilasciate dall’Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All’autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro per il trasporto di cadavere, relativo alla verifica prescritta, prodotto dall’incaricato del trasporto.

Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune, nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune di Seregno, essere trasportati direttamente al cimitero, ove sia accertata la regolarità dei documenti, e delle caratteristiche dei feretri, in rapporto alla

sepoltura, cui sono destinati, ai sensi del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione, ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati, con unico decreto, dal Comune ove è avvenuto il decesso.

### **ARTICOLO 32 SEPOLTURE PRIVILEGIATE**

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune di Seregno, in sepolture privilegiate, è autorizzato, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 27 del presente Regolamento, con decreto, a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della Legge Regionale 18.11.2003 n°22.

### **ARTICOLO 33 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937, approvata con Regio Decreto 01.07.1937 n° 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso, si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n° 285; nel secondo, quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento.

### **ARTICOLO 34 TRASPORTO DI CENERI O RESTI**

Il trasporto fuori del Comune di Seregno di ossa umane, di resti mortali assimilabili, e di ceneri, deve essere autorizzato ai sensi del comma 1 del precedente articolo 27.

La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri, o di resti mortali, completamente mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane, e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 70 del presente Regolamento.

Per il trasporto di ceneri, ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria, ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione, di cui all'art. 14, comma 6, del Regolamento Regionale n°6/2004.

### **ARTICOLO 35 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI**

Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, e disporre delle idoneità di cui all'articolo 37 del Regolamento Regionale n°6/2004.

### **ART. 36 ORARIO DEI TRASPORTI E DEI FUNERALI**

I trasporti vengono effettuati esclusivamente nei seguenti, orari, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato:

PERIODO INVERNALE - (ora solare)

- funerale con partenza alle ore 10.00 dalla casa di abitazione
- funerale con partenza alle ore 14.00 dalla casa di abitazione
- funerale con partenza alle ore 15.30 dalla casa di abitazione,

PERIODO ESTIVO - (ora legale)

- funerale con partenza alle ore 10.00 dalla casa di abitazione
- funerale con partenza alle ore 15.00 dalla casa di abitazione
- funerale con partenza alle ore 16.30 dalla casa di abitazione

L'orario del funerale è determinato dall'Ufficio di Stato Civile, in ogni caso nel rispetto del precedente comma, sulla base della libera scelta espressa dai familiari interessati, e comunicata al predetto Ufficio, anche telefonicamente, tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dagli stessi, salvo che nei giorno e nell'orario prescelto sia già stato fissato, in precedenza, un altro funerale.

In caso di pluralità di istanze per la fissazione di funerali, tutte per un identico giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità nell'accoglimento delle stesse è costituito dall'ordine cronologico di ricevimento, da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

**ART. 37 ONERE DELLA SPESA PER IL TRASPORTO**

Il trasporto dei defunti, come è consentito dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. n. 285/90, é, di regola, a pagamento, anche quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

Il servizio del trasporto dei defunti é di unica categoria, sia per i defunti adulti, sia per i defunti minori.

Il tariffario é riportato in allegato al presente regolamento.

L'unica impresa di onoranze funebri, concessionaria del servizio, ovvero, nel caso di pluralità di concessionari, ciascuna delle imprese di onoranze funebri, concessionarie del servizio, é tenuta ad emettere per ogni singolo trasporto effettuato, regolare fattura, esente da I.V.A., da intestare ai prossimi congiunti della persona deceduta.

La tariffa, costituisce il prezzo massimo, che l'unica impresa di onoranze funebri, concessionaria del servizio, ovvero ciascuna delle imprese di onoranze funebri, concessionarie del servizio, può, legittimamente, esigere dai prossimi congiunti della persona deceduta, per i servizi effettuati.

Fermo restando tale limite massimo, nel caso di pluralità di concessionari, tra le singole imprese di pompe funebri concessionarie, in forza del contratto di diritto pubblico, stipulato con il Comune di Seregno, ente concedente, vige il principio della libera concorrenza, così la facoltà di praticare anche prezzi inferiori.

In ogni caso, il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

**ART. 38 FUNERALI DI POVERTA'**

Per le persone morte nel territorio del Comune di Seregno, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, le imprese, di onoranze funebri concessionarie sono tenute, - secondo un criterio di turnazione, a fornire la cassa di legno più economica, e ad effettuare il trasporto, comunque, in una forma che garantisca il decoro del servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali.

L'impresa concessionaria, obbligata per turno, è tenuta ad emettere, per la fornitura della cassa di legno, e per il trasporto effettuato, regolare fattura, esente da I.V.A. - da intestare al Comune di Seregno - Settore Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane - Servizi Demografici - Ufficio dello Stato Civile. La fattura sarà pagata entro trenta giorni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri.

Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l'esistenza di persone obbligate, le quali, tuttavia, si rifiutino, per qualsiasi motivo, di assumersi l'onere della spesa.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, qualora venga successivamente accertata l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri, e nell'ipotesi prevista dal comma 4, il Comune di Seregno eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare.

Per le persone morte fuori del territorio del Comune di Seregno, ma aventi in esso, in vita, la residenza, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, ovvero nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4, e qualora il Comune, nel cui territorio è avvenuto il decesso, non si assuma l'onere della spesa, tale onere sarà assunto dal Comune di Seregno. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa di cui al precedente comma 5.

Tali servizi saranno commissionati alla Concessionaria dal Comune di Seregno.

Contestualmente alla stipulazione del contratto di diritto pubblico, di cui al comma 2 del precedente articolo 27, l'impresa di onoranze funebri é tenuta a comunicare formalmente, per iscritto, al Comune di Seregno, ente concedente, un elenco dettagliato di tutte le forniture e prestazioni, comprese nei funerali di povertà, con i corrispondenti prezzi praticati, liberamente determinati dall'impresa medesima. L'impresa eseguirà le forniture, ed effettuerà le prestazioni, relative ai funerali di povertà, applicando i prezzi formalmente comunicati al Comune di Seregno, in tutti i casi in cui ne venga fatta richiesta, dai prossimi congiunti della persona, del cui funerale si tratta. Le stesse disposizioni si osserveranno in occasione dei rinnovi della concessione.

**ART.39 RECUPERO DEFUNTI**

Le imprese di onoranze funebri concessionarie sono tenute, in conformità al contratto di diritto pubblico, da esse stipulato con il Comune di Seregno, ad effettuare, secondo un criterio di turnazione, il servizio di recupero dei defunti su suolo pubblico, consistente nel trasporto dei defunti dal luogo del decesso alla camera mortuaria, ubicata presso il Cimitero Principale di Seregno.

**ART. 40 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TRASPORTI AL CIMITERO DI SAN CARLO**

Per i trasporti dei defunti al Cimitero di San Carlo, gestito dal Comune di Seregno sulla base di una convenzione con il Comune di Desio, è fatta salva la prevalenza, sulle disposizioni contenute nel presente regolamento, di quelle delle convenzioni già stipulate., o che saranno stipulate, tra i due comuni interessati, ai sensi degli articoli 13 comma 2 e 30 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**ART. 41 RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE PER IL FATTO DEI LORO DIPENDENTI**

Le imprese di onoranze funebri, concessionarie del servizio di trasporto funebre, sono direttamente responsabili, sia nei confronti del Comune di Seregno, ente concedente, sia nei confronti dei privati cittadini interessati, per i danni, arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, come è previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile.

**ART. 42 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL PRESENTE SERVIZIO**

Le imprese di onoranze funebri concessionarie devono eseguire i servizi concessi, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 285/90 e nel presente regolamento, e di quelle che potranno essere impartite dal Sindaco, come Ufficiale del Governo, ed Autorità Sanitaria Locale, per il tramite dell'Ufficio di Stato Civile.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26 comma 2, 30 comma 2, 31 comma 2, 33, 34, 35, 37 commi 4-5 e 7, 38 commi 1, 4 e 7, e 39, del presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di € 84,70.= sino ad un massimo di € 846,99.= in conformità all'articolo 10 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Per il procedimento sanzionatorio, si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 689/81, e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 43 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, originariamente rilasciata, o già rinnovata, ai sensi del comma 3 del precedente articolo 27, potrà essere revocata, con provvedimento motivato, adottato dal Dirigente del Settore Competente, ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lettera i) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- 1) quando venga, a mancare anche una sola delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi, o altri atti di consenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell'attività di impresa, oggetto del contratto;
- 2) ovvero per gravi ragioni di ordine pubblico, o di igiene e sanità, o per gravi infrazioni al disposto del comma 7 del precedente articolo 37;
- 3) ovvero per continuo, o reiterato, disservizio nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto, in base al precedente articolo 42.

Il responsabile del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di revoca, nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241, dovrà contestare in forma specifica l'addebito all'impresa concessionaria, e tenere conto di eventuali memorie o documenti, presentati dalla stessa, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera o della Legge n. 241/90.

## TITOLO TERZO CIMITERI

### CAPO I CIMITERI

#### ART. 44 ELENCO DEI CIMITERI

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a) cimitero Principale di via Reggio 57;
- b) cimitero di S. Carlo di Via Borromeo 100.

#### ART. 45 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Il Comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:

- a) scavo e reinterro delle fosse;
- b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal Comune. La muratura o smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private potrà essere effettuata da ditte iscritte nel registro di cui all'art. 121;
- c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
- d) falciatura della erba nei campi e viali;
- e) sgombero della neve;
- f) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
- g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e alla ditta aggiudicatrice dell'apposito appalto.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### ART. 46 REPARTI DEL CIMITERO PRINCIPALE

Il cimitero Principale è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano programmatico cimiteriale di cui all'articolo 53:

- A) Famedio
- B) Campi di inumazione per adulti;
- C) Campi di inumazione per bambini di età inferiore a 10 anni;
- D) Campi di inumazione per enti e collettività religiose;
- E) Campi di mineralizzazione;
- F) Campo per invalidi ex combattenti;
- G) Aree per tombe a due posti sovrapposti;
- H) Aree per tombe di famiglia ipogee a 10,12,15 e 20 posti;
- I) Reparti destinati a tombe ipogee collettive - English style a 10 posti;
- L) Reparti destinati a tombe ipogee collettive comunali – "condomini comunali";
- M) Reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;
- N) Mausoleo sacrario dei caduti;
- O) Ossario comune;

**ART. 47 REPARTI DEL CIMITERO DI SAN CARLO**

Il cimitero di S. Carlo è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano programmatico cimiteriale di cui all'articolo 53:

- A) Campi di inumazione per adulti;
- B) Campi di inumazione per bambini di età inferiore a 10 anni;
- C) Campi di mineralizzazione;
- D) Aree per tombe a due posti sovrapposti;
- E) Aree per tombe di famiglia ipogee a 8 e 15 posti;
- F) Reparti destinati a tombe ipogee collettive private;
- G) Reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;
- H) Ossario comune;

**ART. 48 REPARTI SPECIALI**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, tuttora non individuati dal piano cimiteriale da destinare al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese per le opere necessarie per tali reparti dovranno essere a totale carico delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

**ART. 49 AMMISSIONE NEL CIMITERO PRINCIPALE**

Nel cimitero principale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.

Le salme di persone non residenti a Seregno non possono essere, in alcun caso, ricevute e seppellite nei cimiteri; tuttavia le salme di persone anziane che abbiano dovuto trasferire la residenza da Seregno in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza possono essere anche inumate in sepolture decennali, o a concessione ventennale o tumulati in loculi anche all'interno di tombe ipogee collettive comunali.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

**ART. 50 AMMISSIONE NEL CIMITERO DI S. CARLO**

Nel cimitero di S. Carlo sono accolte le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nello specifico ambito territoriale, definito dalle vigenti convenzioni stipulate tra i Comuni di Desio e di Seregno ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Anche per il cimitero di San Carlo si applica quanto previsto dall'articolo 49 commi 2 e 3.

**ART. 51 RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO - CAMERA MORTUARIA**

Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

L'ufficio di Stato Civile dà avviso, al personale, dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

Le cassette di cui all'articolo 22, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.

Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE**

#### **ART. 52 DISPOSIZIONI GENERALI**

Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

- a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
- b) vengano evitate dispersioni di ossa;
- c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

Apposito piano programmatico cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo articolo 53. Nelle more dell'adozione del piano programmatico cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### **ART. 53 PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE**

Precedentemente all'approvazione del presente regolamento, il consiglio comunale ha approvato il piano programmatico cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Nella elaborazione del piano si è tenuto conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, formulate in base ai dati resi noti da organismi competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni.

La delimitazione dei reparti indicati dai precedenti articoli 46 e 47, risulta da apposite planimetrie di azionamento generale dei due cimiteri allegate al Piano Programmatico Cimiteriale.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO III**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ART. 54 INUMAZIONE**

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture ad autorizzazione decennale e sepolture in concessione ventennale.

Le sepolture per inumazione ad autorizzazione decennale hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate su esplicita richiesta, gratuitamente ma dietro pagamento del solo servizio per le incombenze prestate dal Comune, d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.

Le sepolture per inumazione a concessione ventennale vengono assegnate secondo le norme del titolo IV dietro versamento di un idoneo corrispettivo.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione della salma avvolta unicamente in lenzuolo di cotone.

**ART. 55 CIPPO DELLA SEPOLTURA A INUMAZIONE AD AUTORIZZAZIONE DECENNALE E MONUMENTO SULLE SEPOLTURE A INUMAZIONE A CONCESSIONE VENTENNALE**

Ogni fossa nei campi di inumazione ad autorizzazione decennale è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo ad autorizzazione decennale è consentita l'apposizione, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, di cordonati di pietra naturale come da modelli approvati, allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale e forniti dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Sulle sepolture ad inumazione a concessione ventennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera un monumento copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, come stabilito dall'art. 78 del presente regolamento.

**ART. 56 TUMULAZIONE**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree.

Le sepolture a sistema di tumulazione nei manufatti di proprietà del Comune e quelle da realizzare sulle aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio di manovra per consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto, nonché per il diretto accesso ai singoli feretri.

**ART. 57 DEPOSITO PROVVISORIO**

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell'apposito reparto, previo pagamento del canone stabilito.

La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che all'atto di approvazione hanno già ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- c) per assoluta indisponibilità di aree di terreno in concessione ventennale, di loculi e di tombe a 2 posti sovrapposti.

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione nel caso a), o ripristino delle sepolture private nel caso b), o oltre alla data della disponibilità di una sepoltura definitiva diversa dal campo a inumazione decennale nel caso c).

Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori nel caso a) e b), si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo decennale a spese del concessionario inadempiente.

E' consentita, con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

**ART. 58 CONVERSIONE CAMPI**

Allo scadere dei campi a tumulazione trentennale e cinquantennali antecedenti al 2000, si prevede la conversione degli stessi in campi a inumazione in concessione ventennale, così come previsto dal Piano Cimiteriale.



## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 59 ESUMAZIONI ORDINARIE**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni, con la sola eccezione delle inumazioni in concessione, la cui durata è stabilita in venti anni. Lo stesso periodo decennale di inumazione in campo di mineralizzazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal 1° ottobre al 30 aprile.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, nel rispetto del comma precedente.

E' compito del necroforo stabilire se una salma è o meno mineralizzata al momento della esumazione. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale o ventennale.

### **ART. 60 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

Annualmente l'Ufficio Servizi Cimiteriali cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo decennale e ventennale è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale, all'ufficio servizi cimiteriali, all'ufficio di stato civile e all'albo pretorio con congruo anticipo, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

### **ART. 61 ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'autorità giudiziaria, prima della ordinaria scadenza prevista dal precedente art. 59. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del competente servizio dell'ASL che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

### **ART. 62 ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo di mineralizzazione.

Annualmente l'ufficio servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale di ogni cimitero e presso l'ufficio stesso, l'ufficio di stato civile e presso l'albo pretorio. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso apposito avviso di scadenza, per la durata di un anno.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.

Se la salma estumulata risulta completamente mineralizzata, i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, secondo quanto prevede il successivo articolo 65.

Se la salma rimasta tumulata per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione essa è avviata all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni.

Se la salma rimasta tumulata per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione essa è avviata all'inumazione in campo di mineralizzazione, a norma dell'articolo 59. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo ad inumazione ad autorizzazione decennale i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, semprechè nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **ART. 63 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

- a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione;
- b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione.
- c) da tumulati provvisori a tumulazione definitiva.

Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato rilasciata su istanza degli interessati, alla presenza di personale incaricato dal competente servizio della ASL che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione, purché siano trascorsi meno di 10 anni dalla data di tumulazione, altrimenti si applica il disposto del comma 2 del precedente articolo 59.

I titolari di concessioni di colombari, aree trentennali, ossari che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento nella nuova sepoltura, in data anteriore alla scadenza della concessione del loculo, ne perdono il diritto.

#### **ART. 64 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto da apposite tabelle successivamente stabilite ai sensi dell'art. 132 del presente Regolamento. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere.

#### **ART. 65 RACCOLTA DELLE OSSA**

Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono raccolte in idonei contenitori, a disposizione di chi volesse provvedere, previo pagamento del corrispettivo previsto per le esumazioni e le estumulazioni dall'articolo 64, alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba.

Al momento stesso dell'esumazione od estumulazione, se non è richiesto diversamente, le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

#### **ART. 66 OGGETTI DA RECUPERARE**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale operante al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto atto in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio servizi cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista comunale che provvede ad alienarli.

**ART. 67 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE**

I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.

Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi l'Ufficio Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado.

Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, statue o fregi di particolare valore affettivo. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta prima della data di esumazione o estumulazione.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero in luogo idoneo.

**CAPO V  
CREMAZIONE****ARTICOLO 68 CREMATORIO**

Il Comune di Seregno, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, o di quello eventualmente convenzionato.

**ARTICOLO 69 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 30.03.2001 n° 130, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile Delegato, a richiesta dei familiari, o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

estratto autentico, rilasciato da un notaio, del testamento, dal quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Ciò vale anche nel caso di testamento olografo, di cui all'articolo 602 del Codice Civile, il quale dovrà essere previamente presentato ad un notaio, ai sensi dell'articolo 620 del Codice Civile, anche quando manchino disposizioni di carattere patrimoniale, visto l'articolo 587, comma 2, del Codice Civile. Per coloro che, al momento del decesso, risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano, tra i propri fini, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione;

in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere, da parte del coniuge vedovo, o dei parenti più prossimi, individuati secondo i criteri, di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata, mediante processo verbale, all'Ufficiale dello Stato Civile Delegato del Comune di decesso, o del Comune di ultima residenza in vita del defunto, o del Comune di residenza del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile Delegato del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale al Comune di ultima residenza in vita del defunto. Per i minori, e per le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

in caso di morte improvvisa e sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

eventuale documentazione, relativa all'espressa volontà del defunto, in ordine alla dispersione delle ceneri, od all'affidamento dell'urna cineraria.

**ARTICOLO 70 URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere, e portare, all'esterno, l'indicazione del nome e del cognome del defunto nonché della data di nascita e della data di morte. A richiesta degli interessati, ed in base alla concessione, l'urna è collocata nel cimitero, in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata, od in cinerario comune.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alla condizione della presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 3 della Legge 30.03.2001 n° 130), individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegato un estratto autentico del testamento, rilasciato da un notaio, richiamato il precedente articolo 69, comma 1, lettera a), dal quale risulti l'espressa volontà del defunto stesso, circa l'affidamento delle ceneri ad una determinata persona; altrimenti, volontà manifestata dal coniuge vedovo, o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo i criteri, indicati dagli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, richiamato l'articolo 69, comma 1, lettera b).

Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:

le generalità e la residenza del richiedente, e della persona, cui verrà consegnata l'urna sigillata, e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

il luogo di conservazione;

la conoscenza delle norme, circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri, e delle altre norme del Codice Penale in materia, e sulle garanzie, atte ad evitare la profanazione dell'urna;

la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla.

Il Comune di Seregno potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli, attraverso gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare, al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265/1934, è da intendersi, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, quanto stabilito in proposito dai Regolamenti Comunali, e pertanto, nel Comune di Seregno, una collocazione opportuna e decorosa, stabilita dal familiare, all'interno della casa di abitazione, al riparo da possibili fonti di calore o di umidità, e dai pericoli di furto o deterioramento, dove l'urna sia conservabile, a vista o meno, a disposizione per i controlli.

Il trasporto delle urne, contenenti le ceneri, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità, e ad opera dei soggetti, di cui all'articolo 3, lettera c) e lettera d), della Legge 30.03.2001 n° 130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934 n° 1265, deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal personale addetto al cimitero, uno da chi prende in consegna l'urna, ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato al personale incaricato presso il cimitero, in cui vengono custodite le ceneri.

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ART. 72 ORARIO**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. Il Comune dà avviso sulla stampa locale di ogni variazione stagionale dell'orario.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

La visita del cimitero da parte del pubblico fuori orario è subordinata al permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

**ART. 73 DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

E' concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, solo ai disabili muniti di apposito tesserino rilasciato dalla competente ASL.

Le imprese edili, i marmisti, i fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito permesso rilasciato dall'ufficio servizi cimiteriali.

I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione e altro, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

**ART. 74 DIVIETI SPECIALI**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) abbandonare o depositare presso le tombe attrezzi e materiali di pulizia;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio cimiteriale; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal personale addetto del cimitero;
- p) svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, denunciato alla polizia municipale, carabinieri ovvero alla competente autorità giudiziaria.

**ART. 75 RITI FUNEBRI**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

**ART. 76 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE**

I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'ufficio di custodia del cimitero; il personale operante nel cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

**ART. 77 RECLAMI DEL PUBBLICO**

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio servizi cimiteriali.

**CAPO VII  
COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE  
DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE****ART. 78 MONUMENTO SULLE SEPOLTURE A INUMAZIONE IN CONCESSIONE  
VENTENNALE**

Sulle sepolture in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un monumento copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

I monumenti copritomba devono essere conformi ai modelli approvati, allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano e fornite dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del Dirigente competente, previo parere preventivo dell'ufficio servizi cimiteriali.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di due mesi dalla inumazione della salma.

La domanda, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio servizi cimiteriali e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo di collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa di materiale idoneo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di dieci giorni dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.

**ART. 79 ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI**

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di un mese dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 84 e 85.

Sulle lapidi sono ammessi ornamenti come da modelli approvati, allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale e forniti dall'ufficio servizi cimiteriali.

**ART. 80 COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA (TCS) A PIÙ  
POSTI**

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di copertura, come da modelli approvati, allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale e forniti dall'ufficio servizi cimiteriali.

I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del dirigente competente, previo parere della Commissione Edilizia e del competente servizio della ASL, fermo restando che devono essere rispettati gli specifici contenuti di cui al Regolamento Edilizio Comunale. Tale autorizzazione può

contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo se dovuta, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio edilizia privata del Comune, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere.

L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

#### **ART. 81 COSTRUZIONE DI CAPPELLE**

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del dirigente competente previo parere della Commissione Edilizia e del competente servizio della ASL, fermo restando che devono essere rispettati gli specifici contenuti di cui al Regolamento Edilizio Comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo se dovuta, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio edilizia privata del Comune.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti, con specifici disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate.

Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.

Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.

Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.

L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

#### **ART. 82 CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI**

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 67.

#### **ART. 83 OBBLIGO DI MANUTENZIONE**

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

L'ufficio cimiteriale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del dirigente competente, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 115.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, rilasciata su domanda dell'interessato.

#### **ART. 84 DECORAZIONI AGGIUNTIVE**

Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 78, 80 e 81, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio servizi cimiteriali, su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio cimiteriale.

La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

#### **ART. 85 EPIGRAFI**

Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.

Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio.

Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo.

#### **ART. 86 PIANTE ORNAMENTALI**

La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta dell'ufficio servizi cimiteriali, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Sulle sepolture in campo ad inumazione ad autorizzazione decennale e ad inumazione in concessione ventennale non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

#### **ART. 87 GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI**

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine.

L'ufficio cimiteriale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il personale cimiteriale.

#### **ART. 88 ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE AD AUTORIZZAZIONE DECENNALE**

Per la ornamentazione e manutenzione delle sepolture in campo ad inumazione ad autorizzazione decennale si applicano le norme di cui all'articolo 55.

#### **ART. 89 CORONE FUNEBRI**

E' fatto divieto l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno necessariamente essere collocate all'ingresso del cimitero in apposito spazio stabilito dall'ufficio servizi cimiteriali.

### **CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **ART. 90 TIPI DI ILLUMINAZIONE**

Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.



Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

#### **ART. 91 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA**

L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 84.

Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dal Comune che lo esercita con diritto di esclusività a mezzo di contratto di Servizio con azienda concessionaria.

### **CAPO IX SERVIZIO CIMITERIALE**

#### **ART. 92 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

L'organizzazione dell'ufficio servizi cimiteriali è disciplinata nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

#### **ART. 93 COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO CIMITERIALE**

Sono compiti dell'ufficio cimiteriale disporre e vigilare:

- a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- b) sul servizio dell'illuminazione votiva all'interno del cimitero;
- c) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo;
- d) per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990;
- e) sul personale addetto al cimitero Principale e al cimitero di San Carlo circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal personale operativo d'intesa e in collaborazione con gli altri servizi interni al settore lavori pubblici e ambiente.

Sono compiti specifici del personale operativo – necrofori seppellitori:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- e) fornire le informazione che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici preposti;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- l) eseguire e sovrintendere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- m) sovrintendere a comporre le salme;
- n) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 267/2000;
- o) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 66 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
- p) sovrintendere a tutte le operazioni autorizzate ed eseguite da terzi.

## TITOLO QUARTO CONCESSIONI CIMITERIALI

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 94 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.

Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) ossari, singoli o doppi;
- b) loculi, di testa (per la tumulazione frontale) o di fascia (per la tumulazione laterale);
- c) tombe e cappelle di proprietà del Comune.

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano programmatico cimiteriale, destinate:

- a) all'inumazione ventennale;
- b) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe di famiglia a più posti, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VIII, e nel piano programmatico cimiteriale;
- c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VIII, e nel piano programmatico cimiteriale.

#### ART. 95 PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate dal dirigente competente su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio servizi cimiteriali. La domanda è presentata all'ufficio servizi cimiteriali da uno dei soggetti individuati dall'articolo 133.

Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione.

Il contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

#### ART. 96 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO

Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone.

La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla emissione.

In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata, né si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo ad inumazione ad autorizzazione decennale.

Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

#### ART. 97 DURATA DELLA CONCESSIONE

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990.

La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è:

- a) campi con copritomba anni 20

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

- b) ossari, singoli e doppi anni 99
- c) loculi, di testa e di fascia: anni 30
- d) tombe di famiglia a 2 posti sovrapposti anni 30
- e) tombe di famiglia a 8 - 10 - 12 - 15 - 20 posti anni 99
- f) cappelle: anni 99

**ART. 98 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE**

La decorrenza delle concessioni di cui ai punti a), b), c), d) ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura, per i punti e), f) la concessione ha inizio dalla data della stipula del contratto.

**ART. 99 VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE**

Le concessioni di cui al precedente articolo 97, non sono rinnovabili alla loro scadenza ad eccezione di quelle indicate ai punti e) ed f).

Parimenti non sono rinnovabili le concessioni trentennali e cinquantennali già in essere.

Compatibilmente con le esigenze comunali di riottenere la disponibilità delle aree o dei manufatti, potranno essere riconfermate a cadenza trentennale su esplicita richiesta degli aventi titolo le concessioni perpetue rilasciate in passato per tombe a due posti, per tombe di famiglia a 8, 10, 12, 15, 20 posti (comunemente denominate tombe a cielo scoperto TCS), per loculi ed ossari, nonché le concessioni rilasciate per la costruzione di nuove cappelle. La variazione della durata viene concessa, previa verifica da parte dell'ufficio servizi cimiteriali del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, con provvedimento dirigenziale e deve risultare da apposito contratto.

**ART. 100 ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE**

Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno cinquanta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma, salvo quanto previsto dall'articolo 144.

**ART. 101 CONCESSIONI CON TITOLARITÀ PLURIMA**

Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

**ART. 102 DIRITTO DI SEPOLCRO**

Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.

Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

**ART. 103 IMMISSIONE IN SEPOLTURE INTESATE A COMUNITÀ**

Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

**ART. 104 OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO**

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepulture oggetto di dubbio o opposizione.

Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 57, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

**ART. 105 SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE**

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 133.

Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 113.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

#### **ART. 106 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI**

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

## **CAPO II CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE**

#### **ART. 107 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE**

Il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del Comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 57.

Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio servizi cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.

E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **ART. 108 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI E DI OSSARI**

I loculi, gli ossari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, fila per fila, partendo dalla fila più alta procedendo da sinistra verso destra.

I loculi, gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

#### **ART. 109 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE**

Le tombe e le cappelle di proprietà del Comune vengono assegnate in concessione sulla base dei seguenti criteri :

- a. anni di residenza del richiedente nel Comune di Seregno;
- b. anzianità del richiedente;
- c. anni trascorsi da eventuale richiesta formale, rimasta inevasa, per la concessione di tombe di famiglia c/o i Cimiteri (a partire dal 1990);

- d. numero di anni residui fino al termine legale di inumazione in base all'art. 82 del DPR 285/1990 per ciascuna area decennale da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- e. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascuna area ventennale da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- f. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascuna area trentennale ad 1 posto da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- g. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascuna area trentennale a 2 posti da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- h. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascun colombaro perpetuo da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- i. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascun colombaro cinquantennale da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- j. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascun colombaro trentennale [zona cimitero vecchio] da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- k. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascun colombaro trentennale [zona nuovo ampliamento cimiteriale] da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- l. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascun ossario doppio [zona cimitero vecchio] da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- m. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascun ossario doppio [zona nuovo ampliamento cimiteriale] da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- n. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascun ossario singolo [zona cimitero vecchio] da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione;
- o. numero di anni residui fino al termine della concessione per ciascun ossario singolo [zona nuovo ampliamento cimiteriale] da restituire a seguito di eventuale aggiudicazione.

Il servizio competente provvede all'assegnazione delle tombe e delle cappelle di proprietà del Comune tramite apposito bando pubblico redatto sulla base dei criteri di cui al capoverso precedente.

#### **ART. 110 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE E CAPPELLE**

Con cadenza annuale l'ufficio cimiteriale, in attuazione delle previsioni del piano programmatico cimiteriale di cui all'articolo 53, predispone gli elenchi delle aree disponibili per la costruzione di tombe di famiglia (TCS). Successivamente viene predisposto apposito bando di concorso.

#### **ART. 111 CONCESSIONE DI LOCULI PER TRASLAZIONE DI SALME**

Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte definitivamente all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio cimiteriale.

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 107.

### **CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

#### **ART. 112 SCADENZA**

Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo ad inumazione ad autorizzazione decennale, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

#### **ART. 113 RINUNCIA**

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata semprechè non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo ad inumazione ad autorizzazione decennale o in altra

sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

#### **ART. 114 REVOCA**

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal dirigente competente, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'idonea sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

#### **ART. 115 DECADENZA**

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 78, 79, 80, 81 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 83;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al dirigente competente con provvedimento motivato.

#### **ART. 116 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA**

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo ad inumazione ad autorizzazione decennale, in campo di mineralizzazione, in ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

#### **ART. 117 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO**

Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 118 CONSEGUENZE DELL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro un mese dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

## **TITOLO QUINTO IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **ART. 119 IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE**

I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

### **ART. 120 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI**

Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

### **ART. 121 REGISTRO MATRICOLA**

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente gli imprenditori che intendono operare all'interno del cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.

L'iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizione che le imprese interessate alleghino alla domanda i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) certificato di iscrizione all'INPS;
- c) certificato di iscrizione all'INAIL;
- d) polizza assicurativa di cui all'articolo 123.
- e) Versamento cauzione annuale o provvisoria per la durata del singolo caso.

All'albo del cimitero viene esposto l'elenco delle imprese iscritte nel registro matricola.

Annualmente l'ufficio servizi cimiteriali provvede alla revisione del registro matricola; l'iscrizione al registro in ogni caso può essere ottenuta in qualunque periodo dell'anno.

### **ART. 122 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA**

In caso di violazioni od inosservanza, da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato del dirigente competente viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.

Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

### **ART. 123 POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA**

Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

L'iscrizione nel registro matricola è subordinata alla titolarità di una polizza assicurativa con massimali fissati periodicamente dall'Amministrazione Comunale con atto dell'organo competente.

### **ART. 124 DIVIETI**

E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

### **ART. 125 RECINZIONE AREE**

Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recingere a regola d'arte, con cesata chiusa e continua, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio servizi cimiteriali; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa.

### **ART. 126 CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE**

All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'ufficio servizi cimiteriali.

E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio servizi cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, o da qualsiasi altro materiale. Anche le macchine edili durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero individuate dall'ufficio servizi cimiteriali e nascoste alla vista dei visitatori.

Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

#### **ART. 127 MATERIALI DI SCAVO**

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'ufficio servizi cimiteriali, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **ART. 128 INTRODUZIONE DI MATERIALI**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio servizi cimiteriali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.

#### **ART. 129 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE**

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'Ufficio cimiteriale ne viene disposto l'allontanamento.

Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

#### **ART. 130 ORARI DI LAVORO**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio servizi cimiteriali.

Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal Servizio Cimiteriale di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

#### **ART. 131 VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE**

L'ufficio che ha rilasciato la singola concessione edilizia e/o autorizzazione vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio cimiteriale la fine dei lavori.



## **TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART. 132 TARIFFE**

Le tariffe di cui al presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria verranno stabilite con successivo atto dell'organo competente.

#### **ART. 133 FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI**

La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 95.

Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

La variazione della durata e il rinnovo della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

#### **ART. 134 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**

Presso l'ufficio servizi cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **ART. 135 ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI**

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi della atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

#### **ART. 136 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc.) che giornalmente vengono effettuate.

#### **ART. 137 SCHEDARIO DEI DEFUNTI**

Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini.

In ogni scheda sono riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) l'indicazione della sepoltura, con il numero di cui all'articolo 134.

#### **ART. 138 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

L'ufficio servizi cimiteriali dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

#### **ART. 139 REGISTRO GIORNALIERO DEI FUNERALI E DEI TRASPORTI DI SALME DA E PER FUORI COMUNE**

Presso l'ufficio servizi funebri è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) il numero progressivo;
- b) la data del decesso;
- c) la data del servizio funebre;
- d) le generalità del defunto (cognome, nome, data di nascita);
- e) il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma;
- f) a sepoltura o il comune di destinazione della salma.

#### **ART. 140 CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE**

La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.

La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.

E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria o per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

#### **ART. 141 SANZIONI**

Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/00.

## **CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 142 ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI**

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento del 23.03.1935 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisione n. 19202 del 10.07.1935; il Regolamento di trasporti funebri deliberato dal Consiglio Comunale n. 141 del 30.10.2001, in quanto totalmente inserito nel presente Regolamento (titolo II), e qualsiasi atto di indirizzo non espressamente richiamato.

**ART. 143 RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, e del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, e circolare esplicativa n. 24 del 24.06.1993.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate e modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

**ART. 144 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO - CONCESSIONI PREGRESSE**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Le concessioni di loculi rilasciate a persone in vita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono rinnovabili, qualora alla scadenza la sepoltura non sia stata ancora occupata.

**ART. 145 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE**

Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

La concessione assegnata è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle per la sola concessione dell'area corrispondente.

Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

**ART. 146 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione dell'organo competente che lo approva diventa esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/00.

**ART. 147 POTESTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

Il Comune di Seregno, ha, comunque, piena facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, al fine di garantire il buon andamento dei servizi concessi.

## PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE

---

### Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

#### INDICE

<b><u>TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	<b>pag. 1</b>
<b>CAPO I    NORME PRELIMINARI</b>	<b>pag. 1</b>
Art. 1    OGGETTO	
Art. 2    COMPETENZE	
Art: 3    RESPONSABILITA'	
Art. 4    SERVIZI GRATUITI	
Art: 5    ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	
<b>CAPO II    DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI</b>	<b>pag. 2</b>
Art. 6    DICHIARAZIONE DI MORTE	
Art. 7    DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	
Art: 8    ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	
Art. 9    REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	
Art: 10    RINVENIMENTO DI PARTI DI SALME, RESTI MORTALI O OSSA UMANE	
<b>CAPO III    OSSERVAZIONE DELLE SALME E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO</b>	<b>pag. 3</b>
Art. 11    TERMINI DI OSSERVAZIONE	
Art. 12    MODALITA' DI OSSERVAZIONE	
Art: 13    DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	
Art. 14    AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	
Art: 15    RICONTRIO DIAGNOSTICO	
Art: 16    RILASCIO DI SALME A SCOPO DI STUDIO	
Art. 17    PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI	
Art: 18    AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	
<b>CAPO IV    FERETRI</b>	<b>pag. 5</b>
Art. 19    DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	
Art. 20    VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	
Art: 21    FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	
Art. 22    FORNITURA DI FERETRI – FERETRI GRATUITI	
Art: 23    PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	
<b><u>TITOLO SECONDO - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE</u></b>	<b>pag. 8</b>
Art. 24    MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO	
Art. 25    ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI	
Art: 26    ORARI DEI TRASPORTI	
Art: 26 bis    TUTELA DEI DOLENTI	
Art. 27    NORME GENERALI PER I TRASPORTI	
Art: 28    RITI RELIGIOSI E CIVILI	
Art. 29    TRASFERIMENTO DI SALME	
Art. 30    MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	
Art: 31    TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	
Art. 32    SEPOLTURE PRIVILEGIATE	
Art: 33    TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	
Art. 34    TRASPORTO DI CENERI O RESTI	
Art. 35    RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI	
Art: 36    ORARIO DEI TRASPORTI E DEI FUNERALI	
Art. 37    ONERE DELLA SPESA PER IL TRASPORTO	

Art: 38	FUNERALI DI POVERTA'
Art. 39	RECUPERO DEI DEFUNTI
Art. 40	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TRASPORTI AL CIMITERO DI SAN CARLO
Art: 41	RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE PER IL FATTO DEI LORO DIPENDENTI
Art. 42	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL PRESENTE SERVIZIO
Art: 43	REVOCA DELLA CONCESSIONE

**TITOLO TERZO - CIMITERI****pag. 14****CAPO I CIMITERI****pag. 14**

Art. 44	ELENCO DEI CIMITERI
Art: 45	DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA
Art. 46	REPARTI DEL CIMITERO PRINCIPALE
Art. 47	REPARTI DEL CIMITERO DI SAN CARLO
Art: 48	REPARTI SPECIALI
Art. 49	AMMISSIONE NEL CIMITERO PRINCIPALE
Art: 50	AMMISSIONE NEL CIMITERO DI SAN CARLO
Art. 51	RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO – CAMERA MORTUARIA

**CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE****pag. 16**

Art. 52	DISPOSIZIONI GENERALI
Art: 53	PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE

**CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE****pag. 16**

Art. 54	INUMAZIONE
Art: 55	CIPPO DELLA SEPOLTURA A INUMAZIONE AD AUTORIZZAZIONE DECENNALE E MONUMENTO SULLE SEPOLTURE A INUMAZIONE A CONCESSIONE VENTENNALE
Art. 56	TUMULAZIONE
Art. 57	DEPOSITO PROVVISORIO
Art: 58	CONVERSIONE CAMPI

**CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****pag. 18**

Art. 59	ESUMAZIONI ORDINARIE
Art: 60	AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
Art. 61	ESUMAZIONI STRAORDINARIE
Art. 62	ESTUMULAZIONI ORDINARIE
Art. 63	ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
Art: 64	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
Art. 65	RACCOLTA DELLE OSSA
Art: 66	OGGETTI DA RECUPERARE
Art. 67	DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

**CAPO V CREMAZIONE****pag. 20**

Art. 68	CREMATORIO
Art: 69	MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
Art. 70	URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 71	URNE CINERARIE

**CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI****pag. 21**

Art. 72	ORARIO
Art. 73	DISCIPLINA DELL'INGRESSO
Art: 74	DIVIETI SPECIALI
Art. 75	RITI FUNEBRI
Art: 76	CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE
Art. 77	RECLAMI DEL PUBBLICO

**CAPO VII COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

	<b>IN CONCESSIONE</b>	<b>pag. 22</b>
Art. 78	MONUMENTO SULLE SEPOLTURE A INUMAZIONE IN CONCESSIONE VENTENNALE	
Art. 79	ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI	
Art: 80	COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA (TCS) A PIU' POSTI	
Art. 81	COSTRUZIONE DI CAPPELLE	
Art: 82	CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI	
Art. 83	OBBLIGO DI MANUTENZIONE	
Art. 84	DECORAZIONI AGGIUNTIVE	
Art. 85	EPIGRAFI	
Art: 86	PIANTE ORNAMENTALI	
Art. 87	GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI	
Art: 88	ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE AD AUTORIZZAZIONE DECENNALE	
Art. 89	CORONE FUNEBRI	
	<b>CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>	<b>pag. 25</b>
Art. 90	TIPI DI ILLUMINAZIONE	
Art: 91	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA	
	<b>CAPO IX SERVIZIO CIMITERIALE</b>	<b>pag. 26</b>
Art. 92	ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO	
Art. 93	COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO CIMITERIALE	
	<b><u>TITOLO QUARTO - CONCESSIONI CIMITERIALI</u></b>	<b>pag. 27</b>
	<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 27</b>
Art. 94	TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	
Art. 95	PROVVEDIMENTO CONCESSORIO – CONTRATTO DI CONCESSIONE	
Art: 96	ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO	
Art. 97	DURATA DELLA CONCESSIONE	
Art: 98	DECORRENZA DELLA CONCESSIONE	
Art. 99	VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE	
Art.100	ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE	
Art.101	CONCESSIONI CON TITOLARITA' PLURIMA	
Art:102	DIRITTO DI SEPOLCRO	
Art.103	IMMISSIONE IN SEPOLTURE INTESTATE A COMUNITA'	
Art:104	OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO	
Art.105	SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE	
Art.106	DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI	
	<b>CAPO II CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE</b>	<b>pag. 29</b>
Art:107	CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE	
Art.108	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI E DI OSSARI	
Art:109	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	
Art.110	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE E CAPPELLE	
Art.111	CONCESSIONE DI LOCULI PER TRASLAZIONE DI SALME	
	<b>CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI</b>	<b>pag. 30</b>
Art:112	SCADENZA	
Art.113	RINUNCIA	
Art:114	REVOCA	
Art.115	DECADENZA	
Art.116	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA	
Art:117	ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	

Art.118 CONSEGUENZA DELL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

**TITOLO QUINTO - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

**pag. 32**

- Art.119 IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE
- Art.120 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI
- Art.121 REGISTRO MATRICOLA
- Art.122 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA
- Art.123 POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA
- Art.124 DIVIETI
- Art.125 RECINZIONE AREE
- Art.126 CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE
- Art.127 MATERIALI DI SCAVO
- Art.128 INTRODUZIONE DI MATERIALI
- Art.129 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE
- Art.130 ORARI DI LAVORO
- Art.131 VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE

**TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**pag. 34**

**CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

**pag. 34**

- Art.132 TARIFFE
- Art.133 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI
- Art.134 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
- Art.135 ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI
- Art.136 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
- Art.137 SCHEDARIO DEI DEFUNTI
- Art.138 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI
- Art.139 REGISTRO GIORNALIERO DEI FUNERALI E DEI TRASPORTI DI SALME DA E PER FUORI COMUNE
- Art.140 CONTABILITA' RELATIVA A CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE
- Art.141 SANZIONI

**CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

**pag. 35**

- Art.142 ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI
- Art.143 RINVIO AD ALTRE NORME
- Art.144 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE
- Art.145 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONI
- Art.146 ENTRATA IN VIGORE
- Art.147 POTESTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

**ALLEGATO: Tariffario relativo al servizio trasporti funebri.**

## PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE

---

### Tariffario servizio trasporti funebri

**PREZZI MASSIMI ESIGIBILI DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE E DEL SERVIZIO TRASPORTO DEI FAMILIARI, PARENTI E CONOSCENTI E ALTRI PARTECIAPENTI AL CORTEO FUNEBRE.**

N.	TIPO DI TRASPORTO	IMPORTO IN EURO
1	per il trasporto dei defunti adulti (di età superiore a 10 anni), dalla casa di abitazione alla chiesa e dalla chiesa al cimitero, o, direttamente dalla casa di abitazione al cimitero (fun. civile):	€ 84,70
2	per il trasporto dei defunti minori (di età inferiore a 10 anni) dalla casa di abitazione alla chiesa e dalla chiesa al cimitero, o, direttamente dalla casa di abitazione al cimitero (fun. civile):	€ 57,33
3	per il trasporto dei defunti deceduti fuori dalla propria casa di abitazione, dal luogo del decesso e sino alla casa di abitazione del defunto o sino alla camera mortuaria del Cimitero Principale:	€ 84,70
4	per il trasporto dei defunti deceduti a seguito di incidente su suolo pubblico, dal luogo del sinistro e sino alla camera mortuaria del Cimitero Principale: TRASPORTO DIURNO (8.00 – 20.00) TRASPORTO NOTTURNO (20.00 – 8.00)	€ 84,70 € 166,82
5	per il trasporto dei defunti, da un ospedale o dalla camera mortuaria del Cimitero Principale, sino alla casa di abitazione della persona defunta:	€ 84,70
6	per il trasporto di nati morti, dalla casa di abitazione della famiglia, o da un ospedale, al Cimitero:	GRATUITO
7	per il trasporto dei familiari del defunto e dei conoscenti, che partecipano al corteo funebre, effettuato con n. 1 autopullman, da imprese concessionarie o da imprese di trasporti, subconcessionarie del servizio:	€ 84,70 € 8,47 (per IVA 10%) € 93,17
8	per il trasporto dei familiari del defunto e dei conoscenti, che partecipano al corteo funebre, effettuato con n. 2 autopullman, da imprese concessionarie o da imprese di trasporti, subconcessionarie del servizio:	€ 166,82 € 16,68 (per IVA 10%) € 183,50

Il tariffario di cui sopra potrà essere aggiornato, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, con cadenza annuale, in base all'incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, con apposite Deliberazioni, da adottarsi dall'organo competente.

I prezzi indicati dal presente tariffario sono indicati in Euro, come da precedente Determinazione del responsabile di settore n. 1196 del 11.12.2001.